

**"ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi."**

Le forme pensionistiche complementari erogano le seguenti prestazioni:

- **prestazione pensionistica per vecchiaia** che si consegue:
  - al raggiungimento dell'età pensionabile del regime obbligatorio;
  - con un minimo di 5 anni di partecipazione al fondo
- **prestazione pensionistica per anzianità** che si consegue:
  - con la cessazione dell'attività lavorativa;
  - con almeno 15 anni di partecipazione al fondo;
  - con un'età anagrafica di non più di 10 anni inferiore a quella pensionabile prevista dal regime obbligatorio.

La prestazione pensionistica, determinata sulla base dei versamenti effettuati e dal rendimento ottenuto dall'investimento del patrimonio durante la permanenza nel fondo, può essere erogata in:

- forma di rendita periodica;
- capitale per un importo massimo pari al 50% di quanto maturato e il rimanente in rendita;
- capitale per l'intera somma maturata, nel caso in cui la rendita annua risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale.

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono prevedere inoltre l'erogazione di prestazioni anche in caso di premorienza (con eventuale erogazione di prestazione ai superstiti) o invalidità degli aderenti.

Per i dipendenti del settore privato il decreto legislativo n. 252/2005 prevede regole in parte differenti, comprese quelle relative alla tassazione.

- Strumenti
- [Motore di simulazione](#)